



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Regolamento aziendale per la disciplina in materia di attività extra ufficio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità

Premessa

Visti:

- l'articolo 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
- il documento, della conferenza delle regioni e delle province autonome 23/113/CR08/C7, sull'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;

l'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli adotta il presente Regolamento per disciplinare la procedura autorizzativa che il personale delle professioni sanitarie del comparto sanità può avviare fino al 31/12/2025 in virtù delle rimozioni delle incompatibilità previste dall'art. 4 comma 7 del 412/1991 e dell'art. 53 del 165/2001.

Procedura autorizzativa

Il secondo comma dell'art. 3-quater del D.L. 127/2021 stabilisce che grava sull'Ente di appartenenza l'onere di autorizzare gli "incarichi" conferiti al personale.

Atteso quanto sopra richiamato per il rilascio della richiesta autorizzazione si pongono tre condizioni:

- a) l'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;*
- b) deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;*
- c) l'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.*

Alla verifica della condizione di cui al punto B) provvede l'UOC Risorse Umane.

I Servizi Infermieristici dei due Presidi Ospedalieri attesteranno il rispetto delle condizioni di cui ai punti A) e C).

Nel dettaglio con riferimento al punto a) occorre verificare che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'orario di lavoro del dipendente oltre che più in generale con l'organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l'altro, di

ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

In relazione al punto b), l'attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro.

Il dipendente pertanto dovrà, in sede di richiesta di autorizzazione, assumere l'impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza periodica presentare nel corso dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto dell'impegno assunto.

In relazione al punto c) si evidenzia che il diniego dell'autorizzazione richiesta dal dipendente in rapporto all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa trova giustificazione nella circostanza che, concretamente, l'esercizio dell'attività extra officio possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni.

Tipologia di attività esercitabili e divieti

Le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali il dipendente abbia l'abilitazione all'esercizio.

L'esercizio delle prestazioni extra aziendali incontra i limiti di seguito riportati.

A. conflitto di interesse

E' indispensabile una attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, in particolare qualora la stessa richiesta riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l'azienda abbia stipulato accordi contrattuali.

In ogni caso, deve presumersi la sussistenza del conflitto di interesse, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi che l'attività debba essere svolta in strutture private che, al di fuori dei predetti accordi contrattuali, hanno in essere contratti per la fornitura di beni o servizi all'azienda.

B. dipendenti a tempo parziale

Non si ritiene poi rilasciabile l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in argomento nei confronti dei dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale.

C. attività "intra moenia"

Sotto questo profilo si evidenzia che il personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale "intra moenia", per l'esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa.

È ritenuto ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Risulta altresì possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti.

In ogni caso l'attività **NON** potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie ed ogni altra assenza giustificata-

Per la presentazione della richiesta di autorizzazione il dipendente dovrà utilizzare esclusivamente il modello all'uopo predisposto che si allega al presente regolamento (all. A).



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Regolamento aziendale per la disciplina in materia di attività extra officio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità

Premessa

Visti:

- l'articolo 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
- il documento, della conferenza delle regioni e delle province autonome 23/113/CR08/C7, sull'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;

l'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli adotta il presente Regolamento per disciplinare la procedura autorizzativa che il personale delle professioni sanitarie del comparto sanità può avviare fino al 31/12/2025 in virtù delle rimozioni delle incompatibilità previste dall'art. 4 comma 7 del 412/1991 e dell'art. 53 del 165/2001.

Procedura autorizzativa

Il secondo comma dell'art. 3-quater del D.L. 127/2021 stabilisce che grava sull'Ente di appartenenza l'onere di autorizzare gli "incarichi" conferiti al personale.

Atteso quanto sopra richiamato per il rilascio della richiesta autorizzazione si pongono tre condizioni:

- a) l'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;*
- b) deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;*
- c) l'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.*

Alla verifica della condizione di cui al punto B) provvede l'UOC Risorse Umane.

I Servizi Infermieristici dei due Presidi Ospedalieri attesteranno il rispetto delle condizioni di cui ai punti A) e C).

Nel dettaglio con riferimento al punto a) occorre verificare che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'orario di lavoro del dipendente oltre che più in generale con l'organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l'altro, di

ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

In relazione al punto b), l'attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro.

Il dipendente pertanto dovrà, in sede di richiesta di autorizzazione, assumere l'impegno circa il rispetto della predetta normativa e, con cadenza periodica presentare nel corso dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto dell'impegno assunto.

In relazione al punto c) si evidenzia che il diniego dell'autorizzazione richiesta dal dipendente in rapporto all'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa trova giustificazione nella circostanza che, concretamente, l'esercizio dell'attività extra ufficio possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni.

Tipologia di attività esercitabili e divieti

Le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali il dipendente abbia l'abilitazione all'esercizio.

L'esercizio delle prestazioni extra aziendali incontra i limiti di seguito riportati.

A. conflitto di interesse

E' indispensabile una attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, in particolare qualora la stessa richiesta riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l'azienda abbia stipulato accordi contrattuali.

In ogni caso, deve presumersi la sussistenza del conflitto di interesse, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi che l'attività debba essere svolta in strutture private che, al di fuori dei predetti accordi contrattuali, hanno in essere contratti per la fornitura di beni o servizi all'azienda.

B. dipendenti a tempo parziale

Non si ritiene poi rilasciabile l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in argomento nei confronti dei dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale.

C. attività "intra moenia"

Sotto questo profilo si evidenzia che il personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale "intra moenia", per l'esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa.

È ritenuto ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Risulta altresì possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti.

In ogni caso l'attività NON potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie ed ogni altra assenza giustificata-

Per la presentazione della richiesta di autorizzazione il dipendente dovrà utilizzare esclusivamente il modello all'uopo predisposto che si allega al presente regolamento (all. A).



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Al Direttore Generale/Commissario
Al Direttore UOC Risorse Umane
(*trasmissione tramite DNP*)

Oggetto: richiesta autorizzazione per lo svolgimento di attività extra aziendali esercitabile dal personale delle professioni sanitarie del comparto.

__I__ sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il __/__/____ dipendente di questa
amministrazione con il profilo di _____ ed in servizio presso la UOC di _____

P.O. _____ cell. _____ email dove inviare comunicazioni riguardo la presente
richiesta _____

CHIEDE DI AUTORIZZARE

il seguente incarico professionale _____

conferitomi da _____

ente pubblico

ente privato

avente sede a _____ P.I./C.F. _____

che verrà effettuato dal _____ al _____

che avrà il seguente impiego orario _____

a tal fine si dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) di conoscere il Regolamento aziendale riguardante la presente richiesta e che pertanto dichiara altresì di attività compatibile con quanto previsto dal suddetto Regolamento e con la normativa di riferimento;
- b) che l'attività di cui alla presente richiesta non è in contrasto con la normativa sull'orario di lavoro.

Allega lettera di incarico (o altra documentazione) relativa all'incarico extra aziendale.

Palermo, _____

Il Richiedente
